

2011

Tribunale di Taranto

Sezione Lavoro

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

N. 5232/11 SENT.
N. 531/03 R. G.
N. 27186/11 CRON.

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della *dott. ssa Elvira PALMA*, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa per controversia di *lavoro*, iscritta al n. 531 r.g. 2003 tra

[REDACTED], (avv. Massimiliano Del Vecchio)

-Ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE –Agenzia delle Entrate- Direzione Regionale della Puglia, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, (rappr. e dif. dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce)

-Resistente-

OGGETTO: "*risarcimento danno*"

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 16.01.2003 Bianco Francesca esponeva:

- di essere dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1976 e rivestire la qualifica di Direttore Tributario –Area C3, nona qualifica funzionale, presso l'Ufficio II DD di Taranto, seconda per ruolo gerarchico al solo Direttore dell'Ufficio;
- di avere, nel corso della direzione dell'Ufficio da parte del dott. Vito Manzari, patito stress psicofisico, discriminazioni sessuali, dequalificazione professionale ed essere stata oberata da un carico di lavoro eccessivamente gravoso;
- di essere stata, con disposizione di servizio n. 9 del 16.10.2000 esautorata dall'incarico di capo del personale di tutto l'ufficio sino ad allora affidatole perché dipendente più anziana nella qualifica ed esperta nella materia ed assegnata ai due reparti di accertamento, retti da capi reparto con minore grado ed anzianità nella qualifica;

- di aver ottenuto, con ordine di servizio n. 6548 del 12.4.2001, in affidamento il reparto "assistenza e consulenza", retto da un impiegato di VII qualifica con personale numericamente inferiore a quanto stabilito dalla Direttiva n. 5 del 28.2.2001 della Agenzia delle Entrate, con gravissima carenza di organico, oltre che di organizzazione, essendo adibiti a detto ufficio n. 6 impiegati, costituenti il 9% del totale del personale disponibile, contro il 40% previsto in dotazione organica;
- di aver dovuto effettuare numerosi rientri pomeridiani per far fronte a tutte le esigenze dell'ufficio e alla gestione del rapporto con il pubblico, costretto a file interminabili agli sportelli, come documentato da articoli della stampa locale, in particolare dal settembre del 2001 in cui il reparto, già fortemente oberato di lavoro, veniva deputato all'esecuzione degli adempimenti connessi agli avvisi bonari, all'esame dei modelli unici 1998, 1999 e 2000 con la lavorazione del modello 36 TER, con compiti meccanici e ripetitivi, ma estremamente impegnativi per carico di lavoro, con necessità di espletamento di numerose ore di straordinario e rinuncia al godimento delle ferie;
- di essere stata successivamente esautorata anche da detto incarico e tenuta inoperosa per diversi mesi;
- di avere ripetutamente evidenziato l'esistenza dei conseguenti problemi operativi ed organizzativi al Direttore, dott. Manzari, con una serie di note scritte, alcune neanche riscontrate dal medesimo;
- di avere quest'ultimo tenuto sempre un comportamento vessatorio e discriminatorio nei confronti delle dipendenti di sesso femminile -con le quali evitava di rapportarsi- ed inosservante delle norme dettate in materia di pari opportunità, come dimostrato dal coinvolgimento della Consigliera provinciale per le pari opportunità, dott.ssa Perla Suma, attivatasi a seguito delle lamentele e denunce del personale femminile, comportamento persecutorio tenuto soprattutto nei confronti della medesima;
- di avere contratto, a causa del comportamento vessatorio posto in essere dal Direttore e dello stress psicofisico derivante da situazione di sottodimensionamento dell'organico e dequalificazione professionale culminata con l'assoluta forzosa inoperosità, in violazione dell'art. 2087 c.c.



EP

e artt. 35, 36 e 41 della Cost., un trauma da stress, come certificato dalla documentazione medica versata in atti;

- di avere, pertanto, diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, biologico e morale, alla professionalità, dequalificazione e discriminazione sessuale.

Sulla scorta delle riassuntivamente sopra esposte argomentazioni, l'odierna attrice conveniva in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipante.

Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto, il quale contestava in fatto e in diritto la fondatezza della domanda proposta, evidenziando, in sintesi, rientrare nell'ambito dei poteri di direzione manageriale della struttura l'attribuzione e la revoca degli incarichi di capo reparto ai dipendenti in base non solo all'anzianità di servizio ma valutando le attitudini e le professionalità di ciascuno; di non avere posto in essere, il Direttore dell'Agenzia, dott. Manzani, nei confronti della ricorrente mai alcun comportamento vessatorio o discriminatorio, avendo questi chiarito, anche in sede di incontro con le OO.SS. territoriali in data 21.11.2001, di avere rispettato i diritti alle pari opportunità spettanti al personale dipendente femminile, *"impegnandosi a fare di tutto affinché i propri comportamenti non vengano travisati da un'impronta caratteriale personale"*; di avere subito l'Ufficio una situazione di disagio causata dalla necessità di smaltire in breve tempo, per ritardi accumulati, le comunicazioni di cui all'art. 36 TER d.p.r. 600/73, numerose ma non gravose e di avere provveduto, a causa delle numerose assenze per malattia della ricorrente, a sostituirla nel ruolo di coordinatrice del reparto conferendo tale incarico ad altro funzionario, evidenziando, nel provvedimento di sostituzione del 9.11.2001 la gravissima situazione operativa in cui versata il reparto dovuta non solo alla esiguità numerica del personale addetto al confronto con il pubblico, ma alle frequenti assenze per malattia della ~~Bianco~~, quale caporeparto; in merito alle ferie non godute e agli orari di lavoro usuranti, ha il Ministero ha dedotto che *"in prossimità delle numerose scadenze fiscali, nonché della definizione del raggiungimento degli obiettivi di budget dell'ufficio, ed in presenza di numerose assenze effettuate per svariati motivi, vi era l'inderogabile*

necessità di definire le pendenze in atto, che -in relazione al comportamento tenuto dalla ricorrente, erano notevoli?"; ha fermamente contestato l'asserita riconducibilità della patologia contratta alla condotta posta in essere dal Ministero ed ha concluso per il rigetto della domanda proposta, con vittoria delle spese di lite.

Dopo lunga ed articolata istruttoria, previo espletamento di c.t.u. e successiva redazione di chiarimenti scritti, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo.

Va, preliminarmente, dichiarata inammissibile tutta la produzione documentale, versata in atti dal Ministero resistente solo all'udienza del 28.09.2006, perché tardiva.

Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, nel rito del lavoro il ricorrente che non deposita contestualmente al ricorso (e il resistente alla memoria di costituzione) i documenti dei quali intende avvalersi decade dal diritto di produrli tardivamente; tale decadenza non opera solo in due casi: a) quando la produzione tardiva dei documenti sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale (ad es. a seguito di riconvenzionale o di intervento o di chiamata in causa di terzo); b) in considerazione dei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c. ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri da esercitarsi sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo (da ultimo, Cass., 11.6.2010 n. 14084 e molte altre conformi).

Tali residue ipotesi non ricorrono affatto nel caso di specie, con la conseguenza che l'intera produzione documentale depositata in giudizio oltre i termini di cui all'art. 416 c.p.c. va dichiarata inammissibile.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

I comportamenti denunciati dalla ricorrente nel presente giudizio, posti in essere dal Ministero resistente ed assertivamente forieri di danni alla propria integrità psico-fisica, sono sostanzialmente riconducibili alla denunciata vessatorietà e discriminatorietà della condotta posta in essere dal Dirigente dell'Agenzia all'epoca dei fatti, dott. Manzari nei confronti di tutto il personale femminile e segnatamente nei suoi confronti, nonché la gravissima deficienza organizzativa dell'Ufficio Agenzia delle Entrate ed in

particolare del reparto da lei diretto, con necessità di prestare continuo lavoro straordinario, rinuncia alle ferie e ai riposi per fronteggiare i notevoli disservizi, balzati anche agli onori della cronaca proprio nel periodo per cui è causa, nonché dequalificazione professionale ed esautoramento per conferimento di incarichi ricoperti da personale inquadrato nella inferiore qualifica professionale.

Le risultanze della esperita prova testimoniale consentono di escludere con ragionevole certezza essere stata la ~~Bianca~~ destinataria di atti o comportamenti vessatori e discriminatori da parte del Direttore, all'epoca dei fatti per cui è causa, dell'Agenzia delle Entrate, dott. Manzari, rientrando piuttosto, gli episodi denunciati (e riferiti dai testi) in quel rapporto conflittuale fisiologico allo svolgimento del rapporto di lavoro.

La ricorrenza di un'ipotesi di condotta mobbizzante deve essere, infatti, esclusa quante volte la valutazione complessiva dell'insieme di circostanze addotte (ed accertate nella loro materialità), pur se idonea a palesare, *singulatim*, elementi od episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere esorbitante ed unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro.

E' in primo luogo necessaria, quindi, la prova dell'esistenza di un sovrastante disegno persecutorio, tale da piegare alla sue finalità i singoli atti cui viene riferito. D'altra parte, determinati comportamenti non possono essere qualificati come costitutivi di *mobbing*, ai fini della pronuncia risarcitoria richiesta, se è dimostrato che vi è una ragionevole ed alternativa spiegazione al comportamento datoriale.

Ora, nel caso di specie i testi escussi hanno riferito essere certamente il dott. Manzari persona con particolare impronta caratteriale; hanno, tuttavia, altrettanto escluso avere il medesimo posto in essere comportamenti discriminatori nei confronti del personale femminile e segnatamente della ricorrente, emarginandola.

Il teste **Giannotta Angelo**, collega di lavoro della ricorrente all'epoca dei fatti, dichiara sul punto: "*posso riferire che avendo il Manzari espletato attività lavorativa presso detta Agenzia anche in passato aveva un rapporto confidenziale con entrambe le ricorrenti* (n.d.r. ~~Bianca Francesca e Dove~~)

Camporeale) , dando loro del 'tu'; con loro vi era un rapporto di collaborazione, di stima e posso aggiungere, conoscendole da tempo, le aveva come referenti dell'ufficio. Intercorreva con me un rapporto più formale, infatti ci davamo del 'lei' e ricordo che ci fu tra noi un diverbio. Riconosco avere il Manzari delle difficoltà di interrelazione con tutto il personale sia maschile che femminile, ma non ho mai sentito proferire frasi offensive nei confronti delle ricorrenti e di tutto il mondo femminile in genere".

Il teste Camporeale Vincenzo, dichiara in riferimento al denunciato comportamento discriminatorio, avere il Manzari in sua presenza espresso talvolta delle valutazioni negative in ordine alle sole capacità professionali della Bianco, senza aggiungere altro; il teste Rizzi Francesco, nulla di rilevante riferisce in ordine a tale aspetto, precisando che "il Manzari prima di venire quale dirigente presso l'ufficio di Taranto rivestiva la carica di rappresentante sindacale regionale della DIR.STA.; il caso volle che detta sigla aveva proposto ricorso di incostituzionalità dei corsi di riqualificazione interni, che fu accolto. Tanto determinò in generale malcontento di tutto il personale all'arrivo del Manzari, non indirizzato verso la persona ma verso il ruolo ricoperto", aggiunge "il dott. Manzari, per quanto mi risulti, aveva un'alta considerazione della moglie, tant'è che in una riunione sindacale affermò che le sue decisioni più importanti le prendeva dopo aver sentito la moglie. Non ha mai espresso giudizi negativi sulle donne in genere, almeno in mia presenza".

Ancora, il teste Vitti Cosimo, dipendente del Ministero resistente, riferisce: "il Manzari veniva spesso nel nostro reparto per verificarne l'andamento , chiedendo a tutti informazioni, non mi risulta che avesse comportamenti discriminatori nei confronti del personale femminile.....posso riferire che non mi è mai capitato di sentire il Manzari usare espressioni negative nei confronti delle donne, so che alcune colleghe si erano lamentate , tra queste vi era certamente la Bove e le lamentele erano riferite alla minore efficienza in campo lavorativo"; sovrapponibili le dichiarazioni rese dal teste Galeandro Giuseppe, collega di ufficio della Pi, che conferma avere semplicemente il Manzari in alcune occasioni fatto generico riferimento alla minor efficienza nel capo del lavoro delle donne in quanto

impegnate in ambito familiare; il teste *Ciminelli Emanuele*, aggiunge: "il dott. Manzari era una persona un po' severa, ma con me era sempre educato. Non ricordo che avesse un cattivo rapporto con la ricorrente o con le donne in genere. Non ricordo di aver assistito a episodi specifici"; il teste *Cifarelli Lucio*, così si esprime: "non ho mai registrato particolari comportamenti o episodi tra il Manzari e le donne in genere o la ricorrente. Devo precisare che anche io sono stato destinatario di 6-7 ordini di servizio del Manzari. Interpretavo gli stessi come un modo necessario di organizzare l'Ufficio con efficienza poiché vi era carenza di personale".

A tali dichiarazioni, tutte nel senso dell'esclusione di un comportamento discriminatorio posto in essere dal Manzari nei confronti del personale femminile in genere e persecutorio nei confronti della ~~_____~~, non possono utilmente contrapporsi quelle, del tutto isolate e peraltro generiche sul punto, rese dal teste *Bove Anna Giuseppina* (che dichiara: "per quanto mi risulti il comportamento del dott. Manzari era di poca fiducia nei confronti delle donne in genere, ciò mi risulta per avere raccolto delle lamentele anche dalle mie colleghe. Personalmente ricordo di aver semplicemente visto la ~~_____~~ in una occasione discutere nei corridoi con il Manzari e notai che la stessa presentava una emorragia all'occhio. Al colloquio non ero presente. Ricordo che in una occasione alla presenza mia e del dott. Giannotta Angelo il Manzari con delle espressioni allusive riferì che le donne si assentavano spesso nel periodo estivo a causa di malattie spesso non veritiere; ribadisco di avere ripetutamente raccolto lamentele e sfoghi da mie colleghe rivolgendoci poi alla dott. ssa Perla Suma nella sua qualità di consigliera pari opportunità. Ricordo di avere personalmente assistito ad un episodio in cui il Manzari alla presenza delle mie colleghe Cassano Vincenza e Matarrese Maristella asserì ad alta voce nel corridoio che queste ultime pensavano a chiacchierare e non a lavorare. Preciso che era abitudine del Manzari rivolgere appunti sul lavoro anche in presenza di estranei. Non ricordo di avere assistito a qualche colloquio tra Manzari e la ~~_____~~ e quindi non so se vi era stato qualche diverbio tra i due. Credo che tra i due vi fosse un rapporto di semplice collaborazione d'ufficio") in quanto portatrice di un interesse all'esito favorevole del presente giudizio, e

segnatamente all'accertamento dei fatti come dedotti, avendo promosso analogo giudizio dinanzi a questo ufficio e che comunque non indicano alcuno specifico episodio vessatorio, nonché quelle rese dalla Consigliera delle Pari Opportunità, dott. ssa *Perla Suma*, per essersi fatta semplicemente portatrice di alcune lamentele esposte dal personale femminile e da lei raccolte in una denuncia senza, tuttavia, avere mai assistito personalmente ad alcuno degli episodi segnalati

Del tutto lacunose poi, prive di riferimenti a circostanze e fatti specifici, le dichiarazioni rese dai testi *Morelli Francesco*, collega di lavoro della ricorrente, il quale dopo avere riferito "ricordo che il dott. Manzari perseguitava la dott. ssa Bianco e la dott. ssa Bove, era contrario alle donne, faceva sempre piangere la sig. Bianco" aggiunge "non ho mai assistito personalmente a tali episodi" e *Cardino Giuseppe*, che così si esprime "negli anni di reggenza del dott. Manzari vi era un clima di conflittualità tra il personale tutto; so che il Manzari aveva un atteggiamento poco disponibile nei confronti delle donne in generale".

Ora, in presenza di siffatte emergenze istruttorie che portano ad escludere la sussistenza di una pluralità di azioni vessatorie e discriminatorie poste in essere dal datore di lavoro nei confronti della ricorrente, in coerente applicazione dei principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori (art. 2967 c.c.) che pongono a carico del lavoratore la dimostrazione delle condotte, attive od omissive, poste in essere con intento persecutorio, la domanda finalizzata ad ottenere la condanna del Ministero resistente al risarcimento del danno conseguente, va disattesa.

Deve, invece, trovare accoglimento, perché supportata da idonei riscontri probatori la domanda di risarcimento del danno biologico per violazione dell'art. 2087 c.c., a causa dello stress psico-fisico lavorativo, derivante dalla situazione di sotto-dimensionamento dell'organico dell'Ufficio cui era addetta la ricorrente; inadeguatezza ed insufficienza dell'organico da fronteggiare con espletamento di un numero rilevante e continuativo di ore di lavoro straordinario, rinuncia alle ferie e permessi garantiti a tutela della salute, nonché per dequalificazione subita nel medesimo periodo.

Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, "il prestatore di lavoro che, nello svolgimento della propria attività lavorativa,

si trova ad operare in una situazione di estremo disagio e di continua tensione psicologica, dovuta a deficienze organizzative che hanno comportato notevoli disservizi e che lo hanno costretto a far fronte alle innumerevoli carenze (con necessità di rinuncia ai riposi e ai pasti), ha diritto ad ottenere, dal datore di lavoro che, in violazione degli obblighi previsti dall'art. 2087 c.c., non dimostra di aver predisposto tutte le misure idonee a tutelare l'integrità psico - fisica del lavoratore e a garantire allo stesso un ambiente meno nocivo, il risarcimento del danno da stress subito" (Trib. Roma, 21.06.2001); ancora: "Lo stress psico-fisico lavorativo, derivante da una situazione di sotto-dimensionamento dell'organico della P.A., può rappresentare una concausa dell'insorgenza di un infarto del miocardio, e può condurre al riconoscimento della causa di servizio, al fine della corresponsione dell'equo indennizzo, oltre ad esporre l'Amministrazione al risarcimento del danno biologico per violazione dell'art. 2087 c.c. Le concause di lesione o di invalidità legate al servizio devono risultare tali che, senza il loro intervento, non si sarebbe determinata la menomazione dell'integrità psico-fisica nella sua natura ed entità; il servizio prestato deve portare un quid novi ed un quid pluris rispetto alla consueta insorgenza e progressione dell'infermità" (Trib. Foggia Sez. lavoro, 11.04.2008).

Ebbene, i testi escussi hanno concordemente dichiarato versare l'Agenzia cui era addetta la ricorrente in grave carenza di organico, con sovraccarico di lavoro dovuto a deficienze organizzative e, di conseguenza, produttiva di notevoli disservizi.

Il teste **Rizzi Francesco**, funzionario di Terza Area (C3) all'epoca dei fatti, dichiara: "posso riferire che tutti i reparti erano oberati di lavoro a seguito della più volte evidenziata carenza di organico. Tanto aveva determinato più volte interminabili file agli sportelli con malcontento dei contribuenti, e per un certo periodo fu ritenuta necessaria la presenza della Guardia di Finanza per gestire le file. Posso riferire che io lavoravo 6-9 ore al giorno e in taluni casi non riuscendo neanche a fruire della pausa pranzo, per scelta personale. Il ritmo dell'attività lavorativa era migliorato dopo l'arrivo di Cifarelli. La stessa direzione dell'Ufficio periferico, nella persona del dott. Manzari, si rese conto di ciò, tant'è che inviò una lettera di elogio. Preciso

che il carico di lavoro rimaneva enorme, tant'è che mi indusse a rassegnare le dimissioni da quel reparto, per accettare un incarico più confacente alla mia qualifica", aggiunge altresì che "tre mesi prima delle mie dimissioni si creò in ufficio, a seguito della presentazione delle istanze da parte dei contribuenti per la correzione delle dichiarazioni dei redditi, un carico di lavoro maggiore rispetto all'ordinario; ciò indusse il Direttore Manzari ad emettere un ordine di servizio finalizzato alla suddivisione equa di tutte le pratiche tra il personale di Area C".

Il teste **Giannotta Angelo**, con qualifica di Capo reparto, dichiara "confermo che vi era una carenza di organico pari al 38% in rapporto alla pianta organica (e non in rapporto all'utenza) adottata dall'Ufficio molto anni addietro e non aggiornata; infatti per smaltire il carico di lavoro relativo agli avvisi bonari fu istituito un team di tre persone addetto a tale incombenza". Il teste **Vitti Cosimo**, dipendente dell'Agenzia delle Entrate e addetto all'Ufficio Imposte Dirette unitamente alla Bianco sino all'anno 2002, così riferisce: "confermo che in quegli anni vi era una carenza di personale in tutti gli uffici e di questo ci lamentavamo tutti; non so con che modalità la Bianco avesse manifestato tale disagio al direttore Manzari. Posso riferire di ricordare che il carico di lavoro affidato al reparto nel triennio 1998-2000 era notevole e che la Bianco si era lamentata; confermo infatti che era stata affidata a detto reparto anche la lavorazione dei modelli 36-TER, consistente nel controllo formale della dichiarazione dei redditi. Ricordo, altresì, che il sig. Cardillo sostituì la Bianco ma non so per quale motivazione, il quale era funzionario di VII^a qualifica". Circostanze sostanzialmente confermate dal teste **Galeandro Giuseppe**, il quale dopo aver precisato di non ricordare esattamente la percentuale di scopertura dell'organico, dichiara "ricordo che il carico di lavoro era enorme e che vi era da sempre una carenza di organico; in particolare lo era quel servizio; non riuscivamo infatti a tenere il passo con le istanze presentate e con le richieste del pubblico". Ancora, il teste **Ciminelli Emanuele**, pur dichiarando che "nel periodo di dirigenza del Manzari il lavoro affidato alla ricorrente non ha subito variazioni" prosegue "c'era comunque molto lavoro ed arretrato da smaltire per tutti i dipendenti dell'ufficio. Posso perciò precisare che il personale è sempre stato inferiore all'organico di

circa 40 unità da quando sono in servizio". Precise le dichiarazioni rese, poi, dal teste **Cifarelli Lucio** sul punto "ricordo che quando arrivò il dott. Manzari, assunse egli stesso la reggenza di un reparto Accertamento. L'Ufficio assunse un carico di lavoro del tutto nuovo ed ulteriore (36 bis dpr 600 e comunicazioni di irregolarità). Si introdusse infatti il controllo telematico delle dichiarazioni dei redditi. Non furono assegnati all'ufficio altri dipendenti per far fronte al carico di lavoro. Devo dire che nella circostanza l'organico aveva subito una progressiva diminuzione"; il teste **Morelli Francesco**, dipendente e collaboratore tributario, conferma che "mi risulta che nel reparto avvisi bonari vi era una grandissima carenza di organico; vi era personale insufficiente".

Risulta, altresì, documentalmente provato essere stata la ricorrente destinataria di un ordine di servizio, n. 6548 del 12.4.2001, con il quale le si affidava la direzione del reparto "assistenza e consulenza", retto precedentemente da impiegato inquadrato nella inferiore VII[^] qualifica funzionale (circostanza confermata anche dal teste Vitti Cosimo), con personale numericamente inferiore a quanto stabilito dalla Direttiva n. 5 del 28.7.2001 della Agenzia delle Entrate, con gravissima carenza di organico, risultando adibiti a detto ufficio n. 6 impiegati, costituenti il 9% del totale del personale disponibile, contro il 40% previsto in dotazione organica.

E' emerso dall'istruttoria espletata, come innanzi riportato, aver dovuto i dipendenti ivi addetti effettuare numerosi rientri pomeridiani per far fronte a tutte le esigenze dell'ufficio e alla gestione del rapporto con il pubblico, costretto a file interminabili agli sportelli, come documentato da articoli della stampa locale allegati agli atti, in particolare dal settembre del 2001 in cui il reparto, già gravato da notevole carico di lavoro, veniva deputato all'esecuzione degli adempimenti connessi agli avvisi bonari, all'esame dei modelli unici relativamente al triennio 1998, 1999, 2000, con la lavorazione del modello 36-TER, con necessità di espletamento di numerose ore di lavoro straordinario.

Risulta, dunque, dimostrata la denunciata notevole carenza di organico nel reparto affidato alla ricorrente, con conseguente sovraccarico di lavoro, deficienze organizzative, notevoli disservizi, necessità per il personale ivi addetto di espletare lavoro straordinario e spesso rinunciare ai riposi.

Risulta, altresì, provata la modifica *in pejus* delle mansioni della lavoratrice nel periodo indicato in ricorso (i testi innanzi indicati hanno confermato essere stata adibita negli anni dal 2001 al 2003 a funzioni prima espletate da personale inquadrato nella inferiore VII[^] qualifica funzionale), da ritenersi illegittima alla stregua del disposto dell'art. 2103 cod. civ., non potendo essere giustificata nemmeno da esigenze tecniche, organizzative o produttive, ancorché comprovate (che la norma infatti considera solo in relazione al trasferimento da una ad altra unità produttiva) ed essendo quindi rilevanti *ex se*, indipendentemente da una specifica volontà di declassare o svilire il lavoratore.

La garanzia di cui all'art. 2103 c.c., nel testo in cui all'art. 13 dello Statuto dei lavoratori, non consente deroghe in nessun caso -stante anche la prevista nullità di ogni patto contrario-, avendo la norma adottato uno strumento di tutela rigido, che opera in tutte le direzioni, e può, quindi, addirittura comportare un sacrificio per il prestatore di lavoro.

Per quanto concerne, poi, il danno risarcibile, i principi generali dei quali è necessario fare applicazione nel caso di specie, sono enucleabili alla stregua della autorevolissima pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte dell'11.11.2008 n. 26972, così sintetizzabili:

-la rilettura costituzionalmente orientata, specialmente *ex art. 2 Cost.*, dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), dovendosi altresì osservare che il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante, mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona;

-non emergono, nell'ambito della categoria generale "danno non patrimoniale", distinte sottocategorie, ma si concretizzano soltanto specifici casi determinati dalla legge, al massimo livello costituito dalla Costituzione,

di riparazione del danno non patrimoniale: sicchè è solo a fini di sintesi descrittiva che, in dette ipotesi, si impiega un nome, così dovendosi intendere le distinte denominazioni a volte utilizzate (danno morale, danno biologico, danno esistenziale):

-l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. consente altresì di affermare che anche nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni e nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali, potendosi affermare che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, senza ricorrere all'espedito del cumulo di azioni;

-l'esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, viene meno nel caso in cui l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge, come nel caso del contratto di lavoro per il quale l'art. 2087 c.c., inserendo nell'area del rapporto di lavoro interessi non suscettivi di valutazione economica (l'integrità fisica e la personalità morale) già implicava che, nel caso in cui l'inadempimento avesse provocato la loro lesione, era dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale, radicando una tutela che è stata poi rinforzata dalla Costituzione, che ha elevato a diritti inviolabili i predetti interessi della persona;

-nell'ambito del rapporto di lavoro, dunque, la loro lesione è suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell'integrità psicofisica (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32 Cost.), come avviene nel caso dei pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa;

-in riferimento all'ipotesi da ultimo considerata si è parlato, anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, di danno esistenziale, trattandosi però di definizione con valenza prevalentemente nominalistica, poiché i danni-

conseguenza non patrimoniali che vengono in considerazione altro non sono che pregiudizi attinenti alla svolgimento della vita professionale del lavoratore, e quindi danni di "tipo" esistenziale, ammessi a risarcimento in virtù della lesione, in ambito di responsabilità contrattuale, di diritti inviolabili e quindi di ingiustizia costituzionalmente qualificata;

-nell'ambito della responsabilità contrattuale il risarcimento sarà regolato dalle norme dettate in materia, da leggere in senso costituzionalmente orientato (cfr. art. 1218 c.c., art. 1223 c.c., art. 1225 c.c., art. 1229, comma 2, c.c.), dovendosi altresì applicare le specifiche regole del settore circa l'onere della prova (come precisate da Cass., Sez. Un., 13533/2001), e la prescrizione;

-il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione;

-nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la limitazione alla tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata, dovendosi conseguentemente affermare che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, anche la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza morale soggettiva, cagionata dal reato, in sé considerata, che deve essere risarcita, ma non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale, cioè solo allorquando sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza poiché, ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente;

-determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo sicchè, esclusa la

praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza;

-possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione (anche nel caso di pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità, ovvero nel caso in cui il pregiudizio consista nella alterazione fisica di tipo estetico);

-il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato, dovendo essere disattesa la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento", così come è del pari da respingere la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe *in re ipsa*;

-per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 d. lgs. n. 209/2005) richiede l'accertamento medico-legale, anche se non si tratta di strumento esclusivo e necessario, potendo il giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, ovvero porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni;

-per gli altri pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva anzi, attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri;

-tuttavia è fondamentale precisare che il danneggiato dovrà allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.

Nel caso di specie la ~~Diana~~ ha compiutamente dimostrato di essere stata sottoposta, a causa del sottodimensionamento dell'organico nel reparto cui era addetta, a notevole stress ed essere stata nel periodo indicato in ricorso dequalificata professionalmente .

Il consulente tecnico nominato dall'ufficio ha accertato che le condizioni di lavoro cui è stata sottoposta la ricorrente durante il periodo di reggenza dell'Agenzia da parte del Direttore dott. Manzari, condizioni protrattesi per due anni, *"sono certamente causa e ragione sufficiente a generare in una persona normale ansia, depressione e disturbi psicosomatici come l'ipertensione arteriosa, le coliche addominali, il sovrappeso da disordini alimentari, perché è stata gravemente lesa da quelle condizioni e dai quei fatti la autostima, la sicurezza del suo essere persona e corpo, indirettamente la sua immagine sociale e relazionale complessiva"*, precisa che *"sono residue stabilmente nella signora tre forme di patologia psicosomatica, intendendo con questa parola una patologia di origine psichica, da stress, che ha intaccato l'organicità somatica, determinando una alterazione biologica e anatomica: mi riferisco alla ipertensione arteriosa, alla colite spastica, all'aumento ponderale. Le patologie riscontrate, valutate allo stato attuale, come postumi e danno biologico irreversibile, si possono denominare: Disturbo Distimico Moderato (con ansia e perdita di speranza, ma senza episodi depressivi maggiori), ipertensione arteriosa, colite spastica, disturbo della condotta alimentare con sovrappeso, patologie ormai croniche, permanenti, irreversibili che costituiscono un danno biologico complessivo del 35% dal gennaio del 2002"* e che, a giudizio del c.t.u., come specificato in sede di chiarimenti, sono certamente derivate dall'eccessivo carico di lavoro da cui era gravata negli anni indicati in ricorso a causa della carenza di organico presso l'Ufficio cui era addetta nonché dalla dequalificazione professionale subita nel medesimo periodo. In ordine alla liquidazione, l'unico criterio utilizzabile nella valutazione è quello equitativo; sulla scorta delle conclusioni -pienamente condivisibili- cui è pervenuto il consulente tecnico nominato dall'ufficio, il quale ha riconosciuto un danno biologico pari al 35% e tenuto conto delle *"tabelle danno biologico"* utilizzate presso il tribunale di Lecce -le quali tengono conto dell'età del soggetto, pari a 51



EA

anni nel 2002- deve essere riconosciuto, in favore della ricorrente, il diritto ad ottenere, a titolo di danno biologico, la complessiva somma di euro 92.000,00.

Per le ragioni tutte innanzi esposte, la domanda va parzialmente accolta e il Ministero resistente condannato al pagamento, in favore di ~~_____~~ ~~_____~~, della somma di euro 92.000,00, oltre interessi legali a decorrere dal 1.1.2002.

Le spese di lite, liquidate e distratte nella misura di cui in dispositivo, avuto riguardo alla natura della controversia e all'attività svolta, seguono la soccombenza (artt. 91 e 93 c.p.c.).

p.q.m.

accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore di ~~_____~~ ~~_____~~, della somma di euro 92.000,00, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali a decorrere dal 1.1.2002;

condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 6.500,00, di cui euro 4.300,00 per onorario difensivo, da distrarre in favore del procuratore anticipante, avv. to Massimiliano Del Vecchio;


pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico del convenuto.

Taranto, 16.6.2011

Il Tribunale - Giudice del Lavoro

(Dott. ssa Elvira Palma)

IL CANCELLIERE
(Cosimo MAURO)



Depositato in Cancelleria
Taranto, il 4 AGO. 2011
IL CANCELLIERE
(Cosimo MAURO)

